

Indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di *private banking*.

I. Premessa.

La Banca d'Italia nel corso del 2022 ha condotto una campagna di accertamenti ispettivi tematici antiriciclaggio su cinque banche specializzate nel settore del *private banking*¹, per verificare l'adeguatezza dei presidi di mitigazione del rischio di riciclaggio, con particolare riguardo al processo di adeguata verifica e monitoraggio della clientela, nonché per individuare le eventuali criticità e le buone prassi adottate dagli intermediari.

Il *private banking*, infatti, si caratterizza per un'elevata esposizione al rischio di riciclaggio a causa delle caratteristiche che vi sono tipicamente associate: la clientela facoltosa e la frequente presenza di persone politicamente esposte (PEP) e di titolari effettivi difficilmente individuabili dietro strutture proprietarie spesso complesse; le operazioni e i portafogli di valore elevato; la tipologia di prodotti e servizi richiesti (in genere altamente personalizzati e complessi); l'aspettativa di riservatezza e discrezione da parte dei clienti. I servizi di *private banking*, inoltre, sono suscettibili di essere utilizzati dalla clientela in modo improprio, ad esempio per occultare l'origine dei propri fondi o evadere le tasse.

La rischiosità di questo settore è stata confermata dalla Commissione europea che, da ultimo, all'esito del *Supra National Risk Assessment* del 2022, ha qualificato il rischio di riciclaggio associato all'attività di *private banking* e la vulnerabilità dei relativi presidi come 'significativi'².

A livello normativo, l'art. 24 del d.lgs. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio)³ e le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica⁴ individuano come fattore di rischio alto l'offerta di servizi con un elevato grado di personalizzazione indirizzati alla clientela dotata di un patrimonio

¹ L'attività di *private banking* consiste nella prestazione di servizi bancari o finanziari a favore di privati con ampie disponibilità patrimoniali, delle loro famiglie o delle loro attività. I clienti possono usufruire di personale dedicato alla gestione del loro rapporto e dell'offerta di servizi su misura, come ad esempio servizi bancari (conti correnti, mutui, cambio valuta), gestione degli investimenti e servizi di consulenza, servizi fiduciari, custodia, assicurazione, servizi di *family office*, pianificazione fiscale e immobiliare, e servizi a essi correlati, come l'assistenza legale.

² Commission staff working document, accompanying the document "Report from The Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities", Brussels, 27.10.2022.

³ Art. 24 (Misure rafforzate di adeguata verifica), comma 2, lett. b), n. 1.

⁴ Provvedimento del 30 marzo 2019, Allegato 2, lett. B) e Resoconto della consultazione delle medesime disposizioni https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-adequata-verifica/resoconto_consultazione.pdf.

rilevante. Nell'offerta di questi servizi, quindi, gli intermediari devono valutare con particolare attenzione l'applicazione di misure rafforzate.

Ai sensi delle stesse Disposizioni, se il cliente è ritenuto effettivamente a rischio elevato, gli intermediari sono tenuti – quale specifica misura rafforzata – a verificare l'origine del reddito e del patrimonio del cliente⁵. Simili indicazioni sono contenute nell'Orientamento settoriale n. 12 delle Linee Guida EBA 2021⁶ relative ai fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, recepite nel nostro ordinamento con la nota della Banca d'Italia n. 15 del 2021⁷, dove è precisato che, quando il rischio è particolarmente elevato e/o nei casi in cui l'intermediario dubiti della legittima origine dei fondi, la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi potrebbe costituire l'unico strumento idoneo a mitigare il rischio di riciclaggio.

2. La campagna ispettiva della Banca d'Italia.

Dall'analisi dei risultati della campagna è emersa una generale consapevolezza da parte degli organi aziendali del maggiore rischio di riciclaggio connesso a questa specifica linea di *business*. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di profilatura della clientela sono stati sviluppati alcuni indicatori calibrati sull'attività *private* che tengono conto, ad esempio, della professione del cliente, della sua fascia di reddito e di patrimonio, dell'operatività attesa. Infine, vengono frequentemente svolti approfondimenti su eventuali società collegate ai clienti e sulle controparti delle operazioni che hanno originato le disponibilità dei fondi. Particolare attenzione viene dedicata ai programmi di formazione in materia antiriciclaggio predisposti dalla Funzione AML, contenenti *focus* specifici sulla normativa e sui profili di rilievo per l'attività *private*.

Nel corso delle verifiche sono state tuttavia riscontrate alcune carenze nei processi di profilatura della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette.

Per ciò che riguarda l'adeguata verifica, dalle ispezioni è emerso che i sistemi di profilatura, pur se strutturati con gli indicatori tipici dell'attività *private*, non sempre valorizzano adeguatamente questi fattori ai fini del calcolo del punteggio per l'attribuzione della classe di rischio. In particolare, gli intermediari non sempre assegnano un peso adeguato all'elevata personalizzazione dei servizi offerti a soggetti con patrimoni rilevanti. Inoltre, gli intermediari non raccolgono regolarmente informazioni sulla complessiva situazione reddituale e patrimoniale dei clienti *private* oppure non riscontrano adeguatamente queste informazioni, facendo eccessivo affidamento sulle dichiarazioni rese dagli stessi. Infine, nei casi di rischio alto, non viene sempre effettuata la verifica dell'origine dei fondi utilizzati nel rapporto.

⁵ Provvedimento del 30 marzo 2019, Parte quarta, Sezione II, n. 1.

⁶ Orientamento n. 12 delle cd. 'The ML/TF Risk Factors Guidelines', *Orientamenti sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e finanziari devono considerare nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti d'affari e alle operazioni occasionali* in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (EBA/GL/2021/02).

⁷ Nota n. 15 del 4.10.2021 - Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02).

Ulteriori circostanze non sempre attentamente valutate ai fini dell'attribuzione della classe di rischio sono l'utilizzo di veicoli di interposizione patrimoniale, quali *trust* e intestazioni fiduciarie, la presenza di persone politicamente esposte (PEP) tra i clienti e/o i titolari effettivi dei rapporti, l'esistenza di preesistenti segnalazioni alla UIF a carico del cliente, le richieste provenienti dalle Autorità investigative, nonché la sussistenza di eventuali indagini di natura penale.

Con riguardo alle procedure per l'individuazione delle SOS, sono state rilevate talune debolezze nel sistema di *screening* delle operazioni anomale e nel relativo processo valutativo, che hanno fatto emergere talvolta la sussistenza di omesse segnalazioni. Le criticità sono sostanzialmente dovute a processi di monitoraggio della clientela non sempre tarati sulle specificità del comparto *private* e, in alcuni casi, all'assenza di adeguati *alert* nei sistemi automatici di rilevazione di operazioni anomale, circostanza che non ne consente la valutazione ai fini di un'eventuale segnalazione alla UIF.

3. Indicazioni di vigilanza

In considerazione degli esiti della campagna ispettiva, si richiama la necessità per gli intermediari di dotarsi di procedure di adeguata verifica robuste, adeguate alle caratteristiche dei servizi e della clientela *private*.

In particolare, si ricorda che la normativa impone agli intermediari di valorizzare in modo adeguato, nel calcolo del punteggio per l'assegnazione al cliente della classe di rischio, i fattori di specifica rischiosità che caratterizzano l'attività di *private banking* e di applicare misure rafforzate, se opportuno, alla luce del complesso delle informazioni disponibili e delle valutazioni effettuate. In questi casi, in particolare, è necessario verificare l'origine del reddito e del patrimonio del cliente.

Si segnala, inoltre, l'esigenza di valorizzare le peculiarità del settore *private* nei processi di monitoraggio della clientela ai fini del corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. A tal fine, gli intermediari dovrebbero, tra l'altro, tenere conto del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, recante un elenco di indicatori di anomalia, che costituiscono uno strumento di ausilio per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni sospette.